

ragrafo; in quanto alla seconda parte, siccome è una conseguenza della prima, perchè tratta di ciò che si debbe fare dell'individuo arrestato, prima concediamo o non concediamo questo diritto di arrestare, poscia vedremo che cosa si dovrà fare dell'arrestato. (*ilarità*)

BARGNANI. In tal caso io mi riservo di prendere la parola quando si tratterà dell'arrestato.

IL PRESIDENTE. Allora io metto ai voti l'emendamento del deputato Brofferio.

BONCOMPAGNI. Domanderei la parola per una mozione d'ordine.

Siccome si sono discussi promiscuamente questi emendamenti, desidererei di rispondere alle obiezioni che si sono fatte, prima che si passi alla votazione.

IL PRESIDENTE. Pregherei il deputato Boncompagni a restringersi sul primo paragrafo, perchè l'altro è una conseguenza di questo.

BONCOMPAGNI. Le variazioni sul primo paragrafo, che io proponeva nel progetto del Ministero e della Commissione, sono tre: la prima consiste in queste parole, delle quali io propongo l'aggiunta: *sotto la responsabilità de' suoi agenti*; aggiunta la quale mi era stata consentita dal signor ministro dell'interno, e che fu combattuta dalla Commissione. Mi si fece l'obiezione dall'onorevole deputato Broglio, che il Ministero concentrando in sé tutta la responsabilità degli atti del Governo, sopra di lui esclusivamente debba cadere l'azione della legge, del Parlamento e di tutte le autorità che possono garantire i diritti e la libertà dei cittadini; io credo che tutta l'azione del Governo debba partire dal Ministero, debba far capo a lui; non credo che si possa propriamente dire che tutta l'azione del Governo in lui si concentri, se gli altri agenti del Governo tengono da lui il loro mandato; ma però essi non sono in tal condizione che debbano riguardarsi come agenti passivi del Governo; del modo in cui adempiscono al loro mandato, in cui compiono il loro ufficio, sono responsabili ai tribunali, quando commettano contro i diritti dei cittadini.

L'opinione proposta dall'onorevole deputato Broglio potrebbe certamente reggere nel sistema della legislazione francese, in cui non si fa luogo all'azione contro all'agente del Governo senza l'autorizzazione del Consiglio di Stato. Questa disposizione del diritto francese fu combattuta dai più liberali, dai più generosi pubblicisti di quella nazione; ma non è questione di cui dobbiamo occuparci; trattandosi della responsabilità degli agenti del Governo, noi dobbiamo consultare la nostra legge; ora l'articolo 311 del Codice penale, di cui già diedi lettura alla Camera, parla di ogni ufficiale pubblico, di ogni agente del Governo, senza alcuna distinzione: l'articolo seguente dice che qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustificino di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuto obbedienza, saranno esenti dalla pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine. Il nostro Codice ammette adunque che anche gli agenti inferiori abbiano una libertà d'azione, la quale può lasciar luogo a responsabilità.

L'onorevole ministro della giustizia diceva testè che non tutti gli agenti saranno autorizzati ad usare di quelle straordinarie facoltà che sono portate dalla legge, ma solo quelli che ne avranno ottenuto un espresso mandato dal Ministero.

Io confesso che questa interpretazione della legge non mi farà scostare dal modo in cui ho concepito la significazione delle parole in cui sta espressa: parmi che la legge sia espressa in senso che tutti quelli i quali dalle leggi ordinarie di procedure e di polizia erano destinati a procedere agli arresti

ed alla perquisizione in caso di flagrante delitto, lo saranno ogni volta che sia necessario alla sicurezza dello Stato.

Mi si faceva l'obiezione dal deputato Broglio che, ammettendo il mio sistema della responsabilità di tutti gli agenti del Governo, s'incaglierebbe l'amministrazione, si autorizzerebbe la resistenza agli ordini del Ministero; io assolutamente rinego questa conseguenza, giacchè dichiaro espressamente, e lo porta l'emendamento che ho proposto, che, allorchando un ordine emani direttamente dal Ministero, sul Ministero deve cadere la responsabilità.

Di un altro degli emendamenti sulla prima parte dell'articolo non mi pare che accada ragionare, come quello a cui nè il Ministero dell'interno, nè la Commissione fece alcuna obiezione, di quello cioè in cui, invece di dire: *ogni volta che sia necessario alla sicurezza dello Stato*, si direbbe: *necessario a prevenire l'esecuzione dei reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato*.

Io rinnovo la mia dichiarazione che non ho avuto nell'animo di infirmare l'autorità del Governo, che non intendo per nulla infirmare quel potere straordinario di cui egli debbe essere rivestito, in cospetto della gravissima circostanza in cui si trova la nostra patria, in cospetto delle fazioni che possono minacciarla; allora, mi domanda l'onorevole deputato Siotto-Pintor, perchè, ammettendo la facoltà di procedere all'arresto, non ammettete voi quella di procedere alla perquisizione?

Non la ammetto, perchè la credo meno necessaria, perchè trovo che bastano in questa parte le disposizioni del diritto comune; non la ammetto, perchè non vi trovo la stessa ragione di necessità politica; credo che bastino le disposizioni del diritto comune, e soprattutto l'articolo 127 del Codice di procedura, di cui ho già dato lettura alla Camera.

Noi ci accordiamo che questa legge intenda a prevenire la esecuzione di delitti contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato. Prima che questi delitti siano commessi e prima che sia luogo ad alcuna azione, o del Governo o della giustizia, o di qualunque agente, è necessario ch'essi siano progettati; che da questo progetto in qualche modo possa risultare che ci sia già un concorso di volontà, che ci sia una volontà esternata in qualche modo o segretamente, o pubblicamente, la quale tenda ad avvicinarsi all'esecuzione.

Ben di buon grado io prendo atto delle generose parole del ministro Sineo, il quale dichiarava che mai il nostro Governo non acconsentirebbe a portare molestia, a fare vessazioni per le opinioni passate, o per il nome, o per la classe a cui una persona appartenga; ebbene, se noi non vogliamo farlo realmente che quando abbiamo argomento di qualche pericolo contro la sicurezza pubblica, allora è il caso in cui si ha qualche notizia di un atto che si prepari contro la sicurezza pubblica, allora è il caso che l'agente del Governo può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria: il che non sarà mai nè lungo, nè difficile, giacchè basta riferirlo a qualunque giudice di mandamento, a qualunque avvocato fiscale.

Dicevo che era meno necessaria la perquisizione che non sia necessario l'arresto personale. Quando sovrasta l'esecuzione di un delitto, può essere necessaria, può dipendere da ciò la sicurezza dello Stato, che tosto rimette in arresto la persona che ha concepito l'iniquo disegno nell'impossibilità di eseguirlo.

Non credo che ci sia la stessa necessità che una visita domiciliare si faccia oggi o domani, non credo che ci sia necessità di fare una visita domiciliare, quando il sospetto non sia tale da poter essere denunciato all'autorità giudiziaria; agguingo che la visita domiciliare la credo più pericolosa, per-